

NOTIZIARIO N. 5 - 26 GENNAIO 2024



PROMOZIONE 2024 PER GLI ASSOCIATI.

pag. 3

EVENTI

- ◆ **NOVITÀ FISCALI: MANOVRA E RIFORMA 2024 | WEBINAR | 12 FEBBRAIO.** pag. 4
- ◆ **DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITÀ IVA 2024 | WEBINAR | 20 FEBBRAIO.** pag. 5

FORMAZIONE



RINASCERE DIGITALI: COMPETENZE DIGITALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AL LAVORO.		pag. 6
SMART E GREEN BUILDING: COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE DELLA FILIERA DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI.		pag. 7
INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA.		pag. 9
31 GENNAIO	AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO.	pag. 10
DAL 8 FEBBRAIO	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (16 ORE).	pag. 11
DAL 8 FEBBRAIO	ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B E C' (12 ORE).	pag. 12
SCHEDA DI ISCRIZIONE		pag. 13

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ **INAIL: PUBBLICATO IL DOCUMENTO TECNICO "SUPPORTO ALLE AZIENDE PER LA SEGNALAZIONE E ANALISI DEI NEAR MISS", REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON CONFIMI.** pag. 15
- ◆ **CONAI: ONLINE LA NUOVA GUIDA CONAI 2024** pag. 16
- ◆ **CONAI: CONTRIBUTO AMBIENTALE 2024 PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA.** pag. 17

FINANZA AGEVOLATA

- ◆ **APERTURA SPORTELLO: FONDO ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE E AGROALIMENTARI.** pag. 18

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ **CONTRIBUTI INPS: MINIMALI E MASSIMALI PER L'ANNO 2024.** pag. 19

E' tempo di **ripartenze**
e di nuovi **progetti**
per raggiungere insieme
obiettivi ambiziosi.

Vuoi unirti a noi?

Allora ...

passaparola !



**RACCONTA LA TUA ASSOCIAZIONE
AI TUOI CLIENTI E FORNITORI:**

entrando a far parte del mondo Confimi
potranno usufruire dei nostri servizi
e partecipare a tutte le iniziative
utili a semplificare il loro lavoro.

E PER TE

che hai dedicato tempo ed energie alla tua Associazione
uno **SCONTO** sul contributo associativo 2024.



NOVITA' FISCALI: MANOVRA E RIFORMA 2024

WEBINAR

12 febbraio 2024 | ore 14.10 – 17.45

RIFORMA FISCALE E DINTORNI

Stato dell'arte sull'emanazione dei decreti attuativi (le misure già operative)

Il concordato preventivo biennale - prime indicazioni

Il nuovo calendario degli adempimenti 2024 (termini presentazione dichiarazioni, abrogazione CU forfetari)

Le altre misure - cenni

AGEVOLAZIONI

Maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni

Novità soglie de-minimis

Altre novità

NOVITÀ REDDITI

Novità 2024 aliquote Irpef e novità soglie fringe benefit

Novità della tassazione delle locazioni brevi

Novità plusvalenza cessione fabbricati oggetto di superbonus

Altre novità

NOVITA' IVA E FATTURAZIONE

Novità 2024 soglie versamenti periodici Iva

Aliquote (prodotti igiene femminile e infanzia; pellet)

Chirurgia estetica

Estensione obbligo fatturazione elettronica a tutti i minimi/forfetari e impatto per i cessionari/committenti

Focus ricezione fatture irregolari

Novità dichiarazione d'intento invalidate e blocco fatturazione dal 01/02/2024

Altre novità 01/02/2024 specifiche tecniche Fattura Elettronica

NOVITA' IN MATERIA COMPENSAZIONI, RITENUTE E F24

Il nuovo blocco delle compensazioni

Novità compensazioni Inps

Focus sulle regole compensazione

Provvigioni assicurative

Ritenute bonifici parlanti interventi in edilizia

RELATORI

Francesco Zuech e Maria Chiara Ronzani

Ufficio Fiscale Confimi Vicenza

Coordinamento fiscale Confimi Industria

ALTRE NOVITA'

Obbligo assicurativo calamità catastrofali - cenni

Trattamento fiscale autovetture elettriche

Altri chiarimenti e novità di periodo

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **giovedì 8 febbraio** a ceccarelli@confimioromagna.it)

Nome _____ Cognome _____

Azienda _____ P. IVA _____

Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____

Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

ASSOCIATO CONFIMI € 90,00 + Iva

NON ASSOCIATO € 120,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC'
IBAN: IT53V 08542 13104 000000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimioromagna.it/privacy-policy

si ringrazia



DICHIARAZIONE ANNUALE E NOVITA' IVA 2024

WEBINAR
20 febbraio 2024
ore 9.00 – 13.00

- Novità modello Iva/2024, scadenze e modalità
- Altre novità impatto per la gestione Iva
- Criticità credito Iva e versamenti omessi
- Detrazione Iva tardiva e dichiarazione integrativa
- La compilazione dei quadri VE e VFi
- Focus sui casi particolari (cessione beni amm.li, acquisti con detrazione limitata, note di variazione, ecc.)
- La compilazione dei quadri nelle operazioni con l'estero. La mappa compilativa
- Plafond, VC, dichiarazioni d'intento e splafonamento
- Gestione del credito Iva: rimborso e/o compensazione, soglie e visto
- La comunicazione Li.Pe. e mappa legami con la DAI

RELATORE

Francesco Zuech

Responsabile coordinamento fiscale Confimi Industria

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(da inviare entro **lunedì 19 febbraio** a ceccarelli@confimioromagna.it)

Nome _____ Cognome _____
Azienda _____ P. IVA _____
Indirizzo _____ CAP _____ CITTA' _____
Cod. SDI _____ PEC _____ E-mail _____

ASSOCIATO CONFIMI € 110,00 + Iva **NON ASSOCIATO** € 150,00 + Iva

All'atto dell'iscrizione allegare copia della disposizione di bonifico a favore di Api Servizi Ravenna Srl da effettuare su 'La BCC'
IBAN: IT53V 08542 13104 00000084600 Seguirà l'emissione della fattura.

I dati raccolti saranno trattati conformemente a quanto previsto dal **GDPR UE 2016/679**.

Per consultare l'informativa completa è possibile collegarsi al sito www.confimioromagna.it/privacy-policy

si ringrazia

RINASCERE DIGITALI:

COMPETENZE DIGITALI PER LA RIQUALIFICAZIONE AL LAVORO

OBIETTIVI

La presente operazione è progettata con l'obiettivo di migliorare l'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per le persone in cerca di lavoro con un'offerta formativa volta a migliorare le competenze digitali attraverso la costruzione di un percorso formativo modulare e personalizzato.

DESTINATARI

Il percorso si rivolge a persone residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna in data antecedente l'iscrizione alle attività. Potranno accedere al percorso:

- persone non occupate, che hanno assolto l'obbligo d'istruzione e il diritto-dovere all'istruzione e formazione;
- persone che in esito al percorso di assessment, nella responsabilità di un operatore di un Centro per l'Impiego, siano rientrate nel cluster Percorso 1 - Reinserimento occupazionale del Programma GOL.

CATALOGO CORSI

Area 1

Office base
Office intermedio
Excel avanzato

Area 2

Digital Marketing intermedio
Social Media Marketing avanzato
Collaborare in cloud

Area 3

Creazione di contenuti digitali: tecniche e strumenti base
Creazione di contenuti digitali: tecniche e strumenti intermedio

COSTRUZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA

L'operazione si struttura in 13 progetti appartenenti a 5 aree di competenza del DigComp 2.2 afferenti tre modalità di esercizio di un sapere tecnico: base, intermedio e avanzato. L'intersezione tra i livelli consente agli utenti di costruire un'azione formativa personalizzata sulla base delle proprie esigenze professionali utilizzando logiche di modularità orizzontali (stessa tematica svolta attraverso i vari livelli) e logiche di modularità verticali (sequenza di tematiche funzionali a strutturare un percorso articolato).

SEDE E DURATA

L'attività formativa verrà svolta in aula e/o videoconferenza e prevede l'articolazione di percorsi da 20 ore.

ATTESTATO DI FREQUENZA

Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di frequenza.

INFO E ISCRIZIONI

Tiziana Coppi Pieri: tcoppipieri@sviluppopmi.com

0544 280280

Rif. P.A. 2023-20173/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1925 del 13/11/2023 e cofinanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus - PR FSE+ 2021-2027.



SMART E GREEN BUILDING: COMPETENZE PER L'INNOVAZIONE DELLA FILIERA DELL'EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI

Operazione Rif. PA 2023-19505/RER approvata dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 1379 del 07/08/2023 e cofinanziata dal Fondo Sociale Europeo Plus - PR FSE+ 2021-2027

Partner attuatore: Sviluppo PMI Srl, Via Maestri del Lavoro, 42F, 48124 Fornace Zarattini (RA).

Soggetto attuatore: Centro Formazione Emilia Srl – Via Tacito 40, 41123 Modena (MO).

Destinatari: imprenditori, lavoratori e liberi professionisti di imprese con sede in Emilia Romagna della filiera dell'edilizia e delle costruzioni emiliano-romagnola.

Tipo di Regime di aiuto: De Minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Attestato rilasciato: attestato di frequenza.

Quota di iscrizione: La partecipazione al corso è gratuita in quanto finanziato da Fondo Sociale Europeo Plus e Regione Emilia-Romagna.

Modalità organizzative: trattandosi di utenza occupata, l'erogazione delle attività formative, sarà calendarizzata avendo particolare cura nella conciliazione dei tempi di lavoro e di formazione in modo da incentivare la frequenza alle attività senza andare a danneggiare le performance lavorative attese.


Sede di erogazione: Sviluppo PMI srl - Via Maestri del Lavoro 42/F, 48124, Ravenna (RA) - Può prevedere la modalità online.

Referente: Tiziana Coppi Pieri | tcoppipieri@sviluppopmi.com | 0544 280280

Offerta formativa

Num.	Titolo del progetto	Durata in ore
1	Digitalizzazione nella Progettazione edilizia: ambiente BIM – livello base	48
2	Digitalizzazione nella Progettazione edilizia: il BIM e lo sviluppo del progetto – livello avanzato	48
3	I sistemi Building Automation & Control Systems (BACS): la nuova EN ISO 52120- 1:2022	20
4	BIM Gestione Cantiere: la pianificazione ed il monitoraggio delle attività	20
5	BIM Gestione Cantiere: il controllo di gestione delle attività	20
6	BIM Gestione Cantiere: strumenti per la manutenzione programmata e il controllo dei cantieri	20
7	CRM Edilizia: gestire la relazione con clienti e fornitori	20
8	Web marketing, Networking, open innovation, sviluppo competenze trasversali come leva per accedere a nuovi mercati	20
9	Strumenti per il Project management nella filiera dell'edilizia e delle costruzioni	24
10	Gestione economico finanziaria dei progetti	20
11	Rigenerazione urbana: nuovi modi di pensare città e comunità del futuro	20
12	Materiali, tecnologie, processi innovativi per le costruzioni	20
13	Valutazione impatto ambientale degli interventi ed economia circolare applicata agli interventi edili	20
14	Promozione e comunicazione delle opportunità per la riqualificazione e l'efficiamento energetico degli edifici	20
15	Prefabbricazione, modularità e processi off- site	20
16	Classificazione, riciclo e riuso dei rifiuti da costruzione e demolizione	20
17	LCA - Life Cycle Assessment - applicazioni per un'edilizia sostenibile	20
18	Diagnosi energetica degli edifici: la norma UNI/TR 11775	20
19	Efficienza energetica dell'involucro edilizio	20
20	Smart home e domotica: le differenze tra i due tipi di casa intelligente	20
21	Energia dalle biomasse	20
22	Progettazione impianti a pompa di calore	20
23	Analisi consumi energetici ed interventi per il risparmio energetico in edilizia civile ed industriale	20
24	Accompagnamento alla trasformazione digitale, sostenibile, gestionale ed organizzativa - ED. 1	6
25	Accompagnamento alla trasformazione digitale, sostenibile, gestionale ed organizzativa - ED. 2	6

Rif. P.A. 2023-19495/RER approvato dalla Regione Emilia Romagna con DGR n. 1379/2023 del 07/08/2023 e finanziato con risorse del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE + PR 2021-2027.



INNOVABILITY PER LA FILIERA MECCANICA

Sviluppo PMI propone un'offerta formativa utile a sostenere le strategie di innovazione digitale e ambientale dei principali processi aziendali.

L'articolazione del catalogo è stata elaborata per supportare i processi di progettazione, produzione, accesso ai mercati e gestione dei servizi al cliente, organizzazione e sviluppo delle risorse umane.

CATALOGO

PROGETTAZIONE

Additive Manufacturing - 32H

Progettazione Cad-Cam - 32H

Programmazione di sistemi di automazione per l'industria 4.0 - 24H

Manutenzione predittiva - 24H

Magazzino automatizzato - 24H

Eco-design e LCA - 32H

Autodesk inventor - 32H

Realtà virtuale per la fase di design review e presentazione del prodotto - 32H

PRODUZIONE

Smart Manufacturing - 24H

Economia Circolare - 24H

Supply Chain Sostenibile - 24H

Life Cycle Assessment (LCA) - 32H

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE UMANE

Change Management - 24H

Selezionare i Green Jobs - 24H

Smart working: vantaggi organizzativi e sociali in ottica sostenibile - 20H

Tra il vecchio e il nuovo: generazioni a confronto - 20H

ACCESSO AI MERCATI, GESTIONE DEI SERVIZI E DEL CLIENTE

Digital Marketing B2b per la meccanica - 24H

Green Marketing: comunicare la sostenibilità - 24H

Esg e finanza responsabile - 32H

Il bilancio di sostenibilità - 24H

Inbound marketing - 24H

E-commerce per la meccanica - 24H

E-reputation: cos'è e perchè è importante - 20H

Uni En Iso 14001: la certificazione ambientale per le aziende della meccanica - 24H

Big Data e analisi dei dati - 24H

Certificazione energetica - 24H

DESTINATARI

Possono partecipare imprenditori, figure chiave di aziende della filiera meccanica con sede in Emilia Romagna. Il corso è aperto anche a liberi professionisti che svolgono la loro attività per la stessa filiera. I corsi sono svolti in presenza e/o videoconferenza. Al termine del corso rilasciato un attestato di frequenza.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

I corsi sono gratuiti perché finanziati con risorse FSE+ PR 2021-2027.

Il progetto è in regime di De Minimis sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

La formazione si potrà realizzare solo dopo l'atto di concessione del finanziamento in De Minimis da parte della Regione Emilia Romagna.

INFO E ISCRIZIONI

Tiziana Coppi Pieri - tcoppi pieri@sviluppopmi.com

0544 280280

AGGIORNAMENTO PER LAVORATORI ADDETTI ALL'UTILIZZO DI CARRELLI ELEVATORI SEMOVENTI CON CONDUCENTI A BORDO

OBIETTIVI

Il corso è finalizzato ad AGGIORNARE le conoscenze teorico-pratiche circa l'utilizzo di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo così come previsto dal punto 6 dell'Accordo Stato-Regioni del 22/02/2012.

CONTENUTI

- Normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro.
- Responsabilità dell'operatore.
- Illustrazione dei vari componenti e delle sicurezze.
- Manutenzione e verifiche giornaliere e periodiche di legge.
- Verifica finale dell'apprendimento.

DURATA

4 ore

DESTINATARI

Addetti alla conduzione di carrelli elevatori.

DATE

31 Gennaio 2024 (9.00-13.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 100,00+iva per aziende associate Confimi Romagna

€ 120,00+iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI - Via Maestri del Lavoro, 42/F - Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini- sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SU RICHIESTA IL CORSO PUO' ESSERE SEGUITO IN VIDEOCONFERENZA



sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'A' (16 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare le con il Servizio di emergenza del S.S.N
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

16 ore

DATE

8 Febbraio e 15 Febbraio, 2024 (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 200,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 240,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

ADDESTRAMENTO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE DI GRUPPO 'B e C' (12 ORE)

OBIETTIVI

Il corso fornirà ai partecipanti l'addestramento teorico e pratico in materia di primo soccorso aziendale, così come previsto dal D.M. 388/03 relativamente agli obblighi in materia di Pronto Soccorso Aziendale.

CONTENUTI

- Allertare il sistema di soccorso: cause e circostanze dell'infortunio; comunicare con il Servizio di emergenza del S.S.N.
- Riconoscere un'emergenza sanitaria: scene dell'infortunio; accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore infortunato; nozioni elementari di anatomia; tecniche di autoprotezione del personale addetto al soccorso
- Attuare gli interventi di primo soccorso: sostenimento delle funzioni vitali; riconoscimento e limiti d'intervento di primo soccorso
- Conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
- Acquisire conoscenze generali sui traumi e sulle patologie specifiche dell'ambiente di lavoro
- Acquisire capacità di intervento pratico

DOCENTI

Personale Medico

DURATA

12 ore

DATE

8 Febbraio (ore 9.00-13.00, 14.00-18.00) **15 Febbraio 2024** (ore 14.00-18.00)

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

€ 150,00 + iva per aziende associate Confimi Romagna
€ 180,00 + iva per aziende non associate Confimi Romagna

SEDE DI SVOLGIMENTO

SVILUPPO PMI SRL – Via Maestri del Lavoro, 42/F – 48124 Fornace Zarattini (RA)

INFO

Simona Facchini– sfacchini@sviluppopmi.com Tel. 0544/280.280

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Da inviare via e-mail a: sfacchini@sviluppopmi.com

Corso:

Ragione Sociale: P.IVA.....

Indirizzo Sede Legale.....

Indirizzo Sede Operativa.....

Prodotto/Servizio principale.....Codice ATECO.....

Tel.Fax.....

Amministrazione.....E-mail.....

Codice SDI per emissione fattura elettronica.....

Responsabile Personale/Risorse Umane.....E-mail.....

E-mail per invio materiali didattici.....

DATI PARTECIPANTE

1. Cognome e Nome:Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

2. Cognome e Nome:..... Data e Luogo di nascita.....

Ruolo.....E-mail..... Cell.....

QUOTA DI PARTECIPAZIONE:

La fattura verrà emessa ad avvio attività.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento dovrà essere effettuato ad avvio attività mediante:

- Assegno intestato a SVILUPPO PMI SRL
- Bonifico bancario intestato a SVILUPPO PMI SRL presso BCC Ravennate, Forlivese e Imolese
(Codice IBAN: IT09K0854213104000000230876)

In seguito alla conferma da parte di Sviluppo PMI dell'avvio dell'attività, l'eventuale rinuncia o impossibilità di partecipare deve essere comunicata per iscritto almeno 4 giorni prima dell'inizio del corso. In caso contrario si dovrà provvedere all'integrale pagamento della quota. Sarà possibile in ogni momento comunicare a Sviluppo PMI l'eventuale sostituzione del partecipante. Sviluppo PMI si riserva la facoltà di rinviare la data di inizio o di annullare il corso in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti. La variazione sarà tempestivamente comunicata e si provvederà al rimborso delle quote eventualmente già versate.

sviluppo pmi srl

Via Maestri del Lavoro, 42/f

48124 Ravenna (Frazione Fornace Zarattini)

tel. 0544 280280 • fax 0544 270210

info@sviluppopmi.com • www.sviluppopmi.com

Registro Imprese Ravenna, C.F. e P. IVA: 02450600396

Capitale Sociale € 60.000,00 i.v.

Data.....Firma e timbro dell'azienda.....

FORMULA DI CONSENSO

Il sottoscritto _____(nome e cognome), in qualità di _____ (eventualmente indicare in nome e per conto di quale società si presta il consenso), dopo aver esaminato il contenuto dell'informativa pubblicata nel sito www.sviluppoppi.com, dichiara di autorizzare Sviluppo PMI s.r.l. al trattamento dei propri dati per la seguente finalità: art. 1.3. attività di marketing diretto nei confronti di nuovi clienti;

presta il consenso

nega il consenso

Luogo, data e Firma dell'interessato _____

Il Titolare del Trattamento rende noto che potrà, in ogni momento, revocare il Suo consenso mediante una comunicazione scritta da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sviluppoppi.com

INAIL: PUBBLICATO IL DOCUMENTO TECNICO “SUPPORTO ALLE AZIENDE PER LA SEGNALAZIONE E ANALISI DEI NEAR MISS”, REALIZZATO IN COLLABORAZIONE CON CONFIMI

L'analisi degli eventi incidentali che non causano danno fisico ai lavoratori (**near miss**) e la definizione di modelli di segnalazione e registrazione degli stessi sono temi che rivestono crescente interesse anche da parte delle imprese di piccole dimensioni.

Con questa premessa, INAIL, in collaborazione con CONFIMI INDUSTRIA, ha realizzato un documento a supporto delle aziende ai fini di sensibilizzare e supportare operativamente le stesse nelle sopracitate attività.

Le procedure aziendali per la segnalazione e la verifica dei mancati infortuni sono infatti fondamentali poiché dall'analisi di questi ultimi discerne una corretta valutazione dei fattori di rischio potenziali correlati alle varie fasi del processo produttivo, oltre che una facilitazione del processo partecipativo alla prevenzione da parte delle diverse figure aziendali.

Il documento pubblicato da INAIL e CONFIMI ha preso in esame cinque settori:

- Costruzioni;
- Fabbricazione di prodotti in porcellana e ceramica;
- Industrie alimentari;
- Metallurgia – fabbricazione di prodotti in metallo;
- Settore chimico/gomma plastica.

L'indagine svolta ha permesso di poter mettere a punto un modello tecnico-organizzativo ed una Istruzione Operativa di Sicurezza (IOS) per la rilevazione ed analisi dei mancati infortuni, che possono essere applicati come modelli standard alla generalità delle imprese e non soltanto a quelle appartenenti al Sistema CONFIMI.

DOCUMENTO TECNICO INAIL - CONFIMI:

<https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-supporto-aziende-segnalazione-analisi-near-miss.html>

CONAI: ONLINE LA NUOVA GUIDA CONAI 2024

Il 17 gennaio 2024 il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha pubblicato ufficialmente la nuova Guida CONAI 2024 che riporta diversi importanti aggiornamenti per le varie tipologie di imballaggi, ed introduce nuove procedure di applicazione del CAC (Contributo Ambientale CONAI). Ogni impresa dovrà pertanto gestire i relativi adempimenti consortili secondo quanto previsto dal nuovo documento.

Guida CONAI 2024:

<https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2024/?tmstv=1706114895>

Documento di sintesi della Guida CONAI 2024:

<https://www.conai.org/download/guida-al-contributo-ambientale-2024-abstract/?tmstv=1705514668>

CONAI: CONTRIBUTO AMBIENTALE 2024 PER GLI IMBALLAGGI IN PLASTICA

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha recentemente confermato per l'anno 2024, con la delibera del 18/12/2023, le nove fasce in vigore dal 2023, con valori sempre più legati ai costi necessari per avviare a riciclo le tipologie di imballaggi inclusi in ciascuna fascia.

Dal 1° Aprile 2024, inoltre sette fasce contributive su nove (vedasi allegato) vedranno un aumento del relativo CAC (Contributo Ambientale Conai).

Allegato:

https://www.conai.org/wp-content/uploads/2024/01/Lista_imballaggi_plastica_nelle_fasce_contributive_dal_1_aprile_2024-1.pdf

**APERTURA SPORTELLO
FONDO ECCELLENZE ENOGASTRONOMICHE E AGROALIMENTARI**

Segnaliamo alle aziende dei settori in oggetto che il Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste ha annunciato le date di apertura dello sportello per la **presentazione delle domande a valere sul Fondo Eccellenze Enogastronomiche e Agroalimentari**, introdotto dalla Legge di Bilancio 2022.

Con una dotazione di 76 milioni di euro su tutto il territorio nazionale, il **Fondo agevola l'acquisto di macchinari e attrezzature** oltre a sostenere **l'ingresso di giovani under 30 nei settori dell'enogastronomia, della ristorazione e della pasticceria italiana**.

Nello specifico, potranno accedere ai benefici le imprese iscritte in Camera di Commercio con i seguenti **codici ATECO**:

- 56.10.11 (Ristorazione con somministrazione)
- 56.10.30 (Gelaterie e Pasticcerie)
- 10.71.20 (Produzione Pasticceria fresca)

che siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

1. Iscrizione al registro imprese da almeno 10 anni
2. aver **acquistato** negli ultimi 12 mesi **prodotti biologici, DOP e IGP** oppure prodotti certificati con riferimento al sistema di qualità nazionale di produzione integrata (**Sqmpi**) e/o al Sistema di qualità nazionale zootecnia (**Sqnz**).

L'agevolazione è concessa come **contributo a fondo perduto**, in regime "de minimis" e fino ad un importo massimo di € 30.000/impresa (70% della spesa sostenuta).

Le domande potranno essere presentate **dal 01/03/24 al 30/04/24** su una piattaforma specifica gestita da Invitalia.

Info:

Benedetta Ceccarelli – Tel. 0544.280216 – Cell. 338.6644525 – ceccarelli@confimioromagna.it

<p style="text-align: center;">CONTRIBUTI INPS MINIMALI E MASSIMALI PER L'ANNO 2024</p>

Con l'acclusa circolare n. 21 del 25 gennaio u.s. l'INPS, relativamente all'anno 2024, ha comunicato i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.



Direzione Centrale Entrate

Roma, 25/01/2024

*Ai Dirigenti centrali e territoriali
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
territoriali delle Aree dei professionisti
Al Coordinatore generale, ai coordinatori
centrali e ai responsabili territoriali
dell'Area medico legale*

Circolare n. 21

E, per conoscenza,

*Al Commissario straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo
di Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Determinazione per l'anno 2024 del limite minimo di retribuzione giornaliera e aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti**

SOMMARIO: *Con la presente circolare l'Istituto comunica, relativamente all'anno 2024, i valori del minimale di retribuzione giornaliera, del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, del limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi, nonché gli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale per la generalità dei lavoratori dipendenti iscritti alle gestioni private e pubbliche.*

INDICE

1. *Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti*
2. *Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo*
3. *Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere*
 - 3.1 *Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)*
 - 3.2 *Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)*
 - 3.3 *Lavoratori a domicilio*
4. *Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale*
5. *Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%*
6. *Massimale annuo della base contributiva e pensionabile*
7. *Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi*
8. *Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente*
9. *Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria*
10. *Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 10.1 *Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 10.2 *Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 10.3 *Precisazioni*
 - 10.4 *Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato*
11. *Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri*
 - 11.1 *Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995*
 - 11.2 *Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995*
 - 11.3 *Precisazioni*
12. *Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica*
 - 12.1 *Precisazioni*
 - 12.2 *Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico*
 - 12.3 *Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001*
13. *Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024*

1. Minimali di retribuzione giornaliera per la generalità dei lavoratori dipendenti

Per la generalità dei lavoratori la contribuzione previdenziale e assistenziale non può essere calcolata su imponibili giornalieri inferiori a quelli stabiliti dalla legge. Più precisamente, la retribuzione da assumere ai fini contributivi deve essere determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minima imponibile (minimo contrattuale) e di minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge.

Con riguardo al cosiddetto minimo contrattuale si ricorda che, secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, "La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione d'importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

In forza della predetta norma, anche i datori di lavoro non aderenti, neppure di fatto, alla disciplina collettiva posta in essere dalle citate organizzazioni sindacali, sono obbligati, agli effetti del versamento delle contribuzioni previdenziali e assistenziali, al rispetto dei trattamenti retributivi stabiliti dalla citata disciplina collettiva. Per trattamenti retributivi si devono intendere quelli scaturenti dai vari istituti contrattuali incidenti sulla misura della retribuzione.

Inoltre, si ribadisce che, con norma di interpretazione autentica, il legislatore ha precisato che *"in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria"* (articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549).

Come premesso, nella determinazione della retribuzione minima ai fini contributivi, si deve tenere conto anche dei "minimali di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge".

Infatti, il reddito da assoggettare a contribuzione, ivi compreso il minimale contrattuale di cui al citato articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989, deve essere adeguato, se inferiore, al limite minimo di retribuzione giornaliera, che ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (come modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989), non può essere inferiore al 9,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD) in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

In applicazione delle previsioni di cui al predetto articolo 7 del D.L. n. 463/1983, anche i valori minimi di retribuzione giornaliera già stabiliti dal legislatore per diversi settori, rivalutati annualmente in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita (cfr. il D.L. 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537), devono essere adeguati al limite minimo di cui al predetto articolo 7, comma 1, del D.L. n. 463/1983, se inferiori al medesimo.

Considerato che, nell'anno 2023, la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni, calcolata dall'Istat, è stata pari al **5,4%** [1], si riportano nelle tabelle A e B (Allegato n. 1) i limiti di retribuzione giornaliera rivalutati, a valere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 2024. Tali limiti, secondo quanto innanzi precisato, devono essere raggiunti a **€ 56,87** (9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1° gennaio 2024, pari a **€ 598,61** mensili) se di importo inferiore.

Anno 2024	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del FPLD	598,61
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	56,87

Si rammenta, da ultimo, che non sussiste l'obbligo di osservare il minimale di retribuzione ai fini contributivi in caso di erogazione da parte del datore di lavoro di trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche d'importo inferiore al predetto limite minimo [2].

Quanto innanzi precisato in generale in ordine alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale IVS e assistenziale vale anche con riferimento ai lavoratori di società e organismi cooperativi di cui al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602 [3], e ai lavoratori soci delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e di altre cooperative per le quali sono stati adottati i decreti ministeriali ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. 30 maggio 1955, n. 797, recante "Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari" [4].

2. Minimale di retribuzione per il personale iscritto al Fondo Volo

In virtù di quanto disposto dall'articolo 1, commi 1 e 10, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 164, e successive modificazioni, per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea (Fondo Volo), la retribuzione imponibile ai fini contributivi deve essere determinata ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, e nel rispetto delle disposizioni in materia di minimo contrattuale di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989.

Il citato decreto legislativo prevede, inoltre, che in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile ai quali fare riferimento siano quelli stabiliti per ciascuna categoria professionale interessata con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali e che a tali limiti debbano essere, comunque, adeguate le retribuzioni contrattuali che risultino inferiori agli stessi. Detti limiti minimi, per ciascuna categoria professionale del personale iscritto a tale Fondo, sono stati stabiliti con il D.M. 21 luglio 2000[5].

In ogni caso, la retribuzione imponibile ai fini contributivi del personale iscritto al Fondo Volo, determinata secondo i predetti criteri, non può essere inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera che, per l'anno 2024, è pari a **€ 56,87**.

3. Minimale contributivo per le retribuzioni convenzionali in genere

Ai fini dell'individuazione del limite minimo di retribuzione giornaliera, per le retribuzioni in argomento, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 402/1981, con il quale il legislatore ha fissato per i salari medi convenzionali la misura di detta retribuzione minima, da rivalutare ai sensi di quanto disposto dall'articolo 22, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita. Tenuto conto della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per le retribuzioni convenzionali in genere[6] è pari, per l'anno 2024, a **€ 31,60**.

Anno 2024: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	31,60

3.1 Retribuzioni convenzionali per gli equipaggi delle navi da pesca (L. n. 413/1984)

Per quanto attiene agli equipaggi delle navi da pesca disciplinati dalla legge 26 luglio 1984, n. 413, si rammenta che, stante la natura convenzionale dei salari minimi garantiti, determinati ai sensi dell'articolo 13, comma 2, il limite minimo di retribuzione giornaliera al quale fare riferimento ai fini contributivi è quello di cui all'articolo 1, comma 3, del citato D.L. n. 402/1981, pari per l'anno 2024 a **€ 31,60**, alla stessa stregua di quanto previsto per le altre categorie di lavoratori per le quali sono fissate retribuzioni convenzionali.

L'operatività di detto minimale non esclude, comunque, l'applicazione dei minimali di retribuzione, di cui alle tabelle A e B allegate al citato D.L. n. 402/1981, qualora questi risultino superiori al minimale sopra specificato per le retribuzioni convenzionali (cfr. le circolari n. 66/2007 e n. 179/2013, par. 5.1, lett. a).

3.2 Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n. 250/1958)

Per i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, il cui imponibile contributivo è il salario convenzionale mensile calcolato sulla base di 25 giornate fisse al mese, rivalutato annualmente a norma dell'articolo 22, comma 1, della L. n. 160/1975, si fa presente che, per l'anno 2024, detta retribuzione convenzionale è fissata in € **790,00** mensili (31,60 x 25 giorni).

Anno 2024: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	790,00

3.3 Lavoratori a domicilio

Anche per i lavoratori a domicilio, in applicazione dell'articolo 22 della L. n. 160/1975, il limite minimo di retribuzione giornaliera varia in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'Istat. Per l'anno 2024, tenuto conto della variazione del predetto indice Istat, il limite minimo di retribuzione giornaliera per i lavoratori in oggetto è pari a € **31,60** [7]. Detto limite deve essere, comunque, ragguagliato a € **56,87** [8].

Si rammenta che anche per i lavoratori a domicilio trova applicazione quanto previsto in materia di minimo contrattuale.

4. Minimale ai fini contributivi per i rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale

Anche per i rapporti di lavoro a tempo parziale trova applicazione, in materia di minimale ai fini contributivi, l'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 338/1989. La retribuzione così determinata deve, peraltro, essere ragguagliata, se inferiore, a quella individuata dall'articolo 11 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 81, che, riproponendo le previsioni contenute nell'articolo 9 dell'abrogato D.lgs 25 febbraio 2000, n. 61, fissa il criterio per determinare un apposito minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i rapporti di lavoro a tempo parziale [9].

In linea generale, nell'ipotesi di orario di 40 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alle gestioni private), il procedimento del calcolo per determinare la retribuzione minima oraria è il seguente:

$$€ 56,87 \times 6/40 = € \mathbf{8,53}.$$

Qualora, invece, l'orario normale sia di 36 ore settimanali (ipotesi che ricorre, di norma, per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica), articolate su cinque giorni, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$€ 56,87 \times 5/36 = € \mathbf{7,90}.$$

5. Quota di retribuzione soggetta all'aliquota aggiuntiva dell'1%

L'articolo 3-ter del D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha introdotto (a decorrere dal 1° gennaio 1993), a favore dei regimi pensionistici ai quali sono iscritti i lavoratori dipendenti pubblici e privati, un'aliquota aggiuntiva a carico del lavoratore, nella misura di un punto percentuale, sulle quote eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile [10]. Detto contributo aggiuntivo è dovuto nei casi in cui il regime pensionistico di iscrizione preveda aliquote contributive a carico del lavoratore inferiori al 10%.

Posto che la prima fascia di retribuzione pensionabile è stata determinata, per l'anno 2024, in

€ 55.008,00, l'aliquota aggiuntiva dell'1% deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il predetto tetto retributivo che, rapportato a dodici mesi, è pari a € 4.584,00. Si rammenta, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo in questione deve essere osservato il criterio della mensilizzazione^[11].

Anno 2024	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	€ 55.008,00
Importo mensilizzato	€ 4.584,00

Si ricorda che la quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione aggiuntiva devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <ContribuzioneAggiuntiva>, <Contrib1PerCento>, <ImponibileCtrAgg>, <ContribAggCorrente>. L'imponibile della contribuzione aggiuntiva è una parte del valore indicato nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", il valore del contributo relativo alla contribuzione aggiuntiva deve essere riportato nell'elemento <Contrib1PerCento>. Il valore indicato in tale elemento non è compreso nell'elemento <Contributo>.

6. Massimale annuo della base contributiva e pensionabile

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per i lavoratori iscritti successivamente al 31 dicembre 1995 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo^[12], sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a € 119.649,70, che arrotondato all'unità di euro è pari a € 119.650,00.

Anno 2024	Euro
Massimale annuo della base contributiva	€ 119.650,00

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere riportate dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>, <ImponibileEccMass>, <ContributoEccMass> (cfr. il paragrafo 10.3 e il paragrafo 11.3 della presente circolare per le modalità di esposizione degli elementi retributivi relativi all'eccedenza massimale dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo e al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi).

L'imponibile eccedente il massimale non è compreso nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>.

Per i datori di lavoro che utilizzano la sezione "ListaPosPA", nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito dell'elemento "E0" deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica e della Gestione credito.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica e della Gestione credito.

Il massimale opera anche ai fini dell'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass>.

7. Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi

Il limite di retribuzione per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione in vigore al 1° gennaio dell'anno di riferimento (cfr. l'articolo 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989).

Detto parametro, rapportato al trattamento minimo mensile di pensione di € **598,61** per l'anno 2024, risulta, pertanto, pari ad una retribuzione settimanale di € **239,44**.

Anno 2024	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione	598,61
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	239,44
Limite annuale per l'accredito dei contributi, arrotondato all'unità di euro (*)	12.451,00

(*) Il limite annuo è pari a € 239,44 x 52 settimane

Si rammenta che, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 69, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dell'articolo 43, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le disposizioni di cui all'articolo 7 del D.L. n. 463/1983, modificato dall'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 338/1989, non si applicano, a partire dal 1° gennaio 1984, ai lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla L. n. 250/1958 [\[13\]](#).

8. Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente

Si riportano, di seguito, per l'anno 2024, gli importi degli elementi retributivi che, sulla base di quanto previsto dal D.lgs 2 settembre 1997, n. 314, e dall'articolo 51 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) [\[14\]](#), non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi.

Anno 2024	Euro
Valore delle prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto <ul style="list-style-type: none"> • rese in formato cartaceo • rese in forma elettronica 	<p style="text-align: right;">4,00 8,00</p>
Indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto ad addetti ai cantieri edili, a strutture temporanee o ad unità produttive in zone prive di servizi di ristorazione	5,29
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49

Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

Per quanto riguarda la disciplina dei *fringe benefit* applicabile con riferimento al solo periodo di imposta 2024, la legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), all'articolo 1, comma 16, ha previsto che, in deroga a quanto disposto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del D.P.R. n. 917/1986, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 1.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa. Il suddetto limite è elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del TUIR.

A riguardo si rammenta che la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) ha previsto che l'erogazione di beni e servizi da parte del datore di lavoro possa avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (cfr. l'art. 51, comma 3-bis, del D.P.R. n. 917/1986).

Per la disciplina vigente in materia di determinazione della retribuzione imponibile, si rinvia alla circolare n. 263/1997 e, con particolare riferimento al regime dell'azionariato dei dipendenti, alla circolare n. 123/2009, nonché per i soggetti iscritti alla Gestione pubblica alla circolare n. 6/2014.

Si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni il legislatore, attraverso un intervento sistematico all'articolo 51 del TUIR, ha ridefinito le erogazioni del datore di lavoro che configurano il cosiddetto "welfare aziendale", ampliando le tipologie di prestazioni, le somme e i valori che non concorrono alla determinazione della retribuzione imponibile. Gli interventi citati hanno interessato anche le ipotesi in cui le medesime prestazioni, le somme e i valori siano percepiti o goduti dal dipendente, per sua scelta, in sostituzione delle retribuzioni premiali (e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili), se riconducibili al particolare regime fiscale agevolato introdotto dall'articolo 1, comma 182 e seguenti, della L. n. 208/2015 [\[15\]](#).

9. Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria

L'importo dell'indennità di maternità obbligatoria a carico del bilancio dello Stato, di cui all'articolo 78 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (cfr. la circolare n. 181/2002), sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a **€ 2.488,14**.

L'importo dell'indennità di maternità fino al raggiungimento del predetto importo deve essere riportato dai datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens, a livello individuale, nell'elemento <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <Maternità>, <MatACredito>, <IndMat1Fascia>. La parte eccedente deve essere riportata nell'elemento <IndMat2Fascia>.

Anno 2024	Euro
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.488,14

10. Lavoratori dello spettacolo: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

10.1 Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

Il contributo di solidarietà, ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 182 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, che sulla base dell'indice Istat è pari, per l'anno 2024, a € **119.650,00** (cfr. il precedente paragrafo 6).

L'aliquota aggiuntiva, ai sensi dell'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2024, l'importo di € **55.008,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a € **4.584,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a € **119.650,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, al paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a € 55.008,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[\[16\]](#).

10.2 Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Il massimale di retribuzione giornaliera imponibile è pari a € **872,00**. Conseguentemente, le fasce di retribuzione giornaliera e i relativi massimali di retribuzione giornaliera imponibile risultano essere i seguenti:

Anno 2024

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
872,01	1.744,00	872,00	1
1.744,01	4.360,00	1.744,00	2
4.360,01	6.976,00	2.616,00	3
6.976,01	9.592,00	3.488,00	4
9.592,01	12.208,00	4.360,00	5
12.208,01	15.696,00	5.232,00	6
15.696,01	19.184,00	6.104,00	7
19.184,01	<i>in poi</i>	6.976,00	8

Il contributo di solidarietà, di cui all'articolo 1, comma 8, del D.lgs n. 182/1997 (nella misura del 5%, di cui 2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce precedentemente indicate.

L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2024, l'importo di € **176,00** e sino al massimale di

retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle predette fasce. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a € 55.008,00, posto che a fine anno, in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio[17].

10.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui, dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSpet> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMassSpet>, <ContrEccMassSpet> e <ContrSolidarietàSpet>).

10.4 Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato

Con l'articolo 10, comma 1, della legge 15 luglio 2022, n. 106, è stato disposto, a decorrere dal 1° luglio 2022, l'innalzamento del massimale contributivo giornaliero, previsto dall'articolo 6, comma 15, del D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, da prendere a riferimento ai fini del calcolo della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia e di maternità per i lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato[18]. Predetto massimale giornaliero, per l'anno 2024, è pari a € 120,00.

Anno 2024	Euro
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	120,00

Come già precisato nella circolare n. 154/2014, alla quale si rinvia, nell'ambito del flusso Uniemens, l'eccedenza dell'importo dei contributi di cui si tratta, da conguagliare in quanto l'aliquota di finanziamento è stata applicata su un imponibile maggiore rispetto a quello di legge, dovrà essere valorizzata, per i contributi di malattia, nell'elemento <MalACredAltre> con il codice "R808" e, per i contributi di maternità, nell'elemento <MatACredAltre> con il codice "R809".

11. Lavoratori sportivi: valori per il calcolo del contributo di solidarietà, dell'aliquota aggiuntiva dell'1% e massimali giornalieri

11.1 Lavoratori sportivi iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° luglio 2023 è entrato in vigore il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante "Attuazione dell'articolo 5 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo". In particolare, l'articolo 35, comma 1, del citato decreto legislativo stabilisce che: "*I lavoratori sportivi subordinati, a prescindere dal settore professionistico o dilettantistico in cui prestano attività, sono iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti gestito dall'INPS. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, il predetto Fondo assume la denominazione di Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi e ai lavoratori iscritti si applica la*

disciplina del [decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166](#). Ricorrendone i presupposti, al suddetto Fondo sono altresì iscritti i lavoratori sportivi autonomi, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative ai sensi dell'[articolo 409, comma 1, n. 3 del codice di procedura civile](#), operanti nei settori professionistici" [\[19\]](#).

Tanto premesso e posto che il massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, è pari, per l'anno 2024, a **€ 119.650,00** (cfr. il precedente paragrafo 6), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 166, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di **€ 119.650,00** e fino all'importo annuo di **€ 872.251,00**.

Si rammenta che il massimale annuo della base contributiva (per l'anno 2024, pari a **€ 119.650,00**) si applica anche con riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) e NASpl di cui all'articolo 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, in sede di conversione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 [\[20\]](#).

La legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva, di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992 (1% a carico del lavoratore), si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente, per l'anno 2024, l'importo di **€ 55.008,00**, che rapportato a dodici mesi è pari a **€ 4.584,00** (e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile pari a **€ 119.650,00**). Si fa presente, infatti, che ai fini del versamento del contributo aggiuntivo deve essere osservato il criterio della mensilizzazione (cfr. la circolare n. 7/2010, paragrafo 3). Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a € 55.008,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio [\[21\]](#).

11.2 Lavoratori sportivi già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31 dicembre 1995

Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 36/2021 (cfr. il precedente paragrafo 11.1) e posto che il massimale di retribuzione giornaliera imponibile, per l'anno 2024, è pari a **€ 383,00** (massimale annuo/312), il contributo di solidarietà di cui all'articolo 1, comma 4, del D.lgs n. 166/1997, è dovuto nella misura del **3,1%** (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente l'importo di **€ 383,00** e fino all'importo giornaliero di **€ 2.796,00**.

Si rammenta che il massimale giornaliero della base contributiva (per l'anno 2024, pari a **€ 383,00** - massimale annuo/312) si applica anche con riguardo alle contribuzioni di malattia, maternità, Cassa Unica Assegni Familiari (CUAF) e NASpl di cui all'articolo 33, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 36/2021, alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge n. 191/2023, in sede di conversione del decreto-legge n. 145/2023 [\[22\]](#).

La L. n. 205/2017, all'articolo 1, comma 374, lett. b), ha, infatti, previsto un aumento graduale del predetto contributo di solidarietà, che a decorrere dal 1° gennaio 2020 è stabilito nella misura del 3,1% (di cui 1% a carico del datore di lavoro e 2,1% a carico del lavoratore).

L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, (1% a carico del lavoratore),

si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2024, l'importo di € **176,00** e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile pari a € **383,00**. Si precisa che l'applicazione di detto contributo aggiuntivo avverrà senza tenere conto del superamento del tetto minimo su base annua, pari, per l'anno 2024, a € 55.008,00, posto che a fine anno in relazione al contributo versato in eccesso, sarà possibile effettuare il relativo conguaglio.

11.3 Precisazioni

Nel rammentare che l'Istituto ha realizzato l'integrazione degli elementi della dichiarazione contributiva dei soggetti iscritti al Fondo pensioni sportivi professionisti nell'ambito della sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens dedicato ai datori di lavoro con dipendenti (cfr. la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015), si fa presente che gli elementi informativi relativi all'eccedenza dei massimali retributivi, giornalieri ovvero annui dovranno essere valorizzati, a livello individuale, nell'elemento <EccMassSport> (recante a sua volta gli elementi <ImpEccMass1Sport>, e <ContrEccMass2Sport>, <ContrSolidarietàSport>, <ImpEccMass2Sport> e <ContrEccMass2Sport>).

12. Datori di lavoro iscritti alla Gestione pubblica

12.1 Precisazioni

Le disposizioni di carattere generale in materia di determinazione degli imponibili sono applicabili, fatte salve le peculiarità previste da specifiche norme legislative [\[23\]](#), anche ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica per le casse pensionistiche e/o alla Gestione credito. In particolare, si rinvia a quanto indicato in precedenza ai seguenti paragrafi:

- paragrafo 1, per quanto concerne il minimale di retribuzione giornaliera;
- paragrafo 4, per la determinazione di tale minimale con riguardo ai rapporti di lavoro a tempo parziale;
- paragrafo 5, per la determinazione della quota di retribuzione soggetta all'aliquota contributiva aggiuntiva dell'1% (di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992);
- paragrafo 6, per la definizione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile di cui all'articolo 2, comma 18, della L. n. 335/1995, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo;
- paragrafo 7, per la definizione del minimale contributivo annuale (di cui all'articolo 1 del D.L. n. 338/1989, e all'articolo 6, comma 8, del D.lgs n. 314/1997);
- paragrafo 8, per gli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

12.2 Massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico

Si rammenta che secondo il disposto di cui all'articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal D.lgs 19 giugno 1999, n. 229, la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere determina, per i lavoratori dipendenti, il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto. L'aspettativa è concessa entro sessanta giorni dalla richiesta. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.

Si ricorda che nell'ipotesi in esame si realizza un'obbligazione solidale tra l'Ente di appartenenza, che ha collocato il dipendente in aspettativa, tenuto al versamento della contribuzione, e la struttura sanitaria presso cui il dipendente svolge l'incarico.

La struttura sanitaria è tenuta a inviare la denuncia, tenendo conto dei massimali di cui all'articolo 3, comma 7, del D.lgs 24 aprile 1997, n. 181, non solo ai fini pensionistici, ma anche ai fini della Gestione credito e, ove sussistano i presupposti di iscrizione, ai fini della gestione previdenziale[24], valorizzando la sezione <AltroEnteVersante> dell'elemento "EO" nel caso in cui sia l'Ente di appartenenza a effettuare il versamento. Si evidenzia che ai fini pensionistici e, conseguentemente, anche ai fini della Gestione credito, il massimale non trova applicazione per i dipendenti privi di contribuzione per i periodi antecedenti al 1° gennaio 1996 e per coloro che optano per il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della L. n. 335/1995, per i quali deve essere applicato il massimale di cui all'articolo 2, comma 18, della stessa legge, di cui al precedente paragrafo 6.

Il citato articolo 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, considerata la sua connotazione di norma previdenziale a carattere speciale, si applica esclusivamente alle figure citate nel decreto stesso (direttori generali, direttori amministrativi, direttori sanitari) delle unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, nonché degli enti per i quali norme statali contengono la medesima tutela previdenziale e, in base alle previsioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche ai direttori scientifici degli IRCCS di diritto pubblico (cfr. la circolare n. 195/2021). Tale disposizione, pertanto, non è suscettibile di interpretazione estensiva ad altri lavoratori.

L'importo del massimale contributivo in oggetto, previsto dal citato articolo 3, comma 7, del D.lgs n. 181/1997, rivalutato secondo l'indice relativo al costo medio della vita calcolato dall'Istat, è pari, per l'anno 2024, a € 218.102,32 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a € **218.102,00**.

Anno 2024	Euro
Massimale di cui all'art. 3-bis, comma 11, del D.lgs n. 502/1992, e successive modificazioni	€ 218.102,00

Detto massimale trova applicazione ai fini della contribuzione pensionistica, ivi compresa l'aliquota aggiuntiva dell'1% di cui all'articolo 3-ter del D.L. n. 384/1992, della contribuzione per la Gestione credito e della contribuzione previdenziale per le prestazioni di fine servizio (TFS/TFR).

Nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, l'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica della Gestione credito e della gestione previdenziale dell'elemento EO deve essere valorizzato nel limite del massimale stesso, mentre la parte eccedente deve essere indicata nell'elemento <ImponibileEccMass> della gestione pensionistica, della Gestione credito e di quella previdenziale.

Nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la sola quota di contributi da versare in riferimento al valore indicato nell'elemento <Imponibile> della gestione pensionistica, della Gestione credito e della gestione previdenziale.

Nei mesi successivi al superamento del massimale, l'imponibile sarà pari a zero, mentre continuerà a essere valorizzato l'elemento <ImponibileEccMass> delle diverse gestioni.

12.3 Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001

L'articolo 42, commi 5[25] e seguenti, del D.lgs n. 151/2001, riconosce il diritto a soggetti specificamente individuati di fruire, entro trenta giorni dalla richiesta, del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, per l'assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

In particolare, il comma 5-terprevede che: "Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa; l'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di euro 43.579,06 annui per il congedo di durata annuale. Detto importo è rivalutato annualmente, a decorrere dall'anno 2011, sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati [...]".

A tale riguardo si comunica che, tenuto conto del predetto indice accertato dall'Istat, il **tetto massimo complessivo** della retribuzione per congedo straordinario e dei relativi contributi obbligatori a carico delle Amministrazioni pubbliche che erogano trattamenti economici in sostituzione delle indennità previste dal legislatore per la generalità dei lavoratori non può eccedere, per l'anno 2024, l'importo pari a € 56.585,73 che, arrotondato all'unità di euro, è pari a **€ 56.586,00**.

Anno 2024	Euro
Importo complessivo massimo retribuzione e contribuzione a carico del datore di lavoro annua congedo straordinario art. 42, co. 5, D. lgs n. 151/2001	€ 56.586,00

13. Regolarizzazione relativa al mese di gennaio 2024

I datori di lavoro che per il versamento dei contributi relativi al mese di gennaio 2024 non abbiano potuto tenere conto dei valori contributivi aggiornati possono regolarizzare detto periodo ai sensi della deliberazione n. 5 del 26 marzo 1993 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, approvata con D.M. 7 ottobre 1993.

Detta regolarizzazione deve essere effettuata, senza oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.

Ai fini della regolarizzazione, i datori di lavoro che utilizzano la sezione "PosContributiva" del flusso Uniemens calcoleranno le differenze tra le retribuzioni imponibili in vigore al 1° gennaio 2024 e quelle assoggettate a contribuzione per lo stesso mese per portarle in aumento delle retribuzioni imponibili individuali del mese in cui è effettuata la regolarizzazione (nell'elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi> di <Denuncia Individuale>), calcolando i contributi dovuti sui totali ottenuti.

L'importo della differenza contributiva a credito dell'azienda relativa al versamento dell'aliquota aggiuntiva dell'1% (cfr. il precedente paragrafo 5), da restituire al lavoratore, sarà riportato nella denuncia Uniemens, nell'elemento <DatiRetributivi>, <Contribuzione Aggiuntiva>, <Regolarizz1PerCento>, <RecuperoAggRegolarizz>.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, il valore della quota da recuperare sarà riportato nell'elemento <Contrib1PerCento> della <ListaPosPA>, preceduto dal segno negativo; anche in questo caso, come nel paragrafo 5, il valore indicato in tale elemento non deve essere ricompreso nell'elemento <Contributo> della Gestione pensionistica.

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

[1] Gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie

di operai e impiegati relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'aumento all'analogo valore medio relativo all'anno precedente (art. 11 del D.lgs n. 503/1992). L'indice del 5,4% viene utilizzato ai fini contributivi per la determinazione della retribuzione imponibile al fine di consentire gli adempimenti contributivi su valori aggiornati. Detti valori acquisiranno, ai fini pensionistici, carattere di definitività a seguito dell'emanazione (novembre 2024) del decreto del Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, che fissa l'aumento definitivo di perequazione automatica da attribuire alle pensioni per l'anno 2024. Il predetto valore verrà comunicato dall'Istituto in occasione della circolare di fine anno sul rinnovo delle pensioni.

[2] Cfr. le circolari n. 9674/1978, n. 806/1986, n. 205/1995 e n. 33/2002, par. 1.1.

[3] Cfr. quanto già precisato dall'Istituto con la circolare n. 34/2007, al par. 3, in applicazione del disposto di cui all'art. 3 del D.lgs n. 423/2001.

[4] Cfr. le circolari n. 56/2007 e n. 34/2007, par. 3.

[5] Cfr. la circolare n. 156/2000.

[6] Cfr. la circolare n. 100/2000.

[7] Cfr. l'art. 1 del D.L. n. 402/1981 e la circolare n. 100/2000, par. 5.

[8] Cfr. l'art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. n. 463/1983, (come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 338/1989).

[9] Art. 11, comma 1, D.lgs n. 81/2015: *"La retribuzione minima oraria, da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'articolo 7 del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno"*. Per l'illustrazione di detto criterio, si rinvia alla circolare n. 68/1989.

[10] Il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, è quello determinato ai fini dell'applicazione dell'art. 21, comma 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Si veda, per alcune precisazioni di dettaglio, la circolare n. 298/1992 e, per il settore marittimo, anche la circolare n. 151/1993. Si evidenzia, inoltre, che in caso di rapporti di lavoro dipendente successivi o simultanei, tutte le retribuzioni percepite in costanza di ciascun rapporto si cumulano ai fini del superamento della prima fascia di retribuzione pensionabile. Contribuiscono al superamento della fascia di retribuzione tutti i rapporti di lavoro dipendente anche se afferiscono a gestioni pensionistiche differenti.

[11] Cfr. la circolare n. 7/2010, par. 3.

[12] Cfr. le circolari n. 177/1996, n. 42/2009, n. 7/2010 al paragrafo 2, n. 58/2016 e il messaggio n. 3020/2016. In relazione alla disciplina del massimale contributivo applicabile ai soggetti già assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI alla data del 1° luglio 2022, si veda la circolare n. 82/2022.

[13] Cfr. la circolare n. 41/2002.

[14] L'art. 51, comma 9, del D.P.R. n. 917/1986, prevede che l'ammontare degli importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo al periodo di 12 mesi terminante al 31 agosto, superi il 2% rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

[15] Cfr. la circolare n. 49/2023.

[16] In ordine alle modalità di effettuazione dei conguagli relativi alla contribuzione versata in eccesso per effetto del non superamento del tetto minimo su base annua di cui all'art. 3-ter del D.L. n. 384/1992, rilevato a fine anno, si rinvia alle precisazioni contenute nel messaggio n. 5327/2015.

[17] Cfr. quanto precisato nella nota 16.

[18] Cfr. il messaggio n. 3473/2022.

[19] Cfr. circolare n. 88/2023.

[20] L'art. 16, comma 3-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, aggiunge al comma 2 dell'articolo 33 del decreto legislativo n. 36/2021 il seguente periodo: *"Le disposizioni di cui al periodo precedente*

si interpretano nel senso che i lavoratori subordinati sportivi iscritti al Fondo pensioni lavoratori sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale, sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva, secondo le modalità disciplinate dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 166, per le tutele di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo".

[21] Cfr. quanto precisato nella nota 16.

[22] Cfr. quanto precisato nella nota 20.

[23] Cfr. la circolare n. 6/2014.

[24] Cfr. la circolare n. 8/2013.

[25] Come sostituito, da ultimo, dall'art. 2, comma 1, lett. n), del D.lgs 30 giugno 2022, n. 105.